
Ordinanza relativa alla legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi (OLAMRP)

del 22 novembre 2011 (stato 1 gennaio 2022)

emanata dal Governo il 22 novembre 2011

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale¹⁾ *

1. Obbligo di assicurazione

Art. 1 Competenza
 1. Comuni

¹ I comuni sono competenti per:

- a) la verifica dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione;
- b) l'evasione di domande di assoggettamento all'assicurazione svizzera;
- c) l'evasione di domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione.

² La verifica dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione è di competenza del comune in cui la persona soggetta all'obbligo di assicurazione ha il domicilio o, in assenza di domicilio, la dimora. Per le persone senza dimora è competente il comune del luogo di lavoro.

³ I comuni informano periodicamente sull'obbligo di assicurazione la popolazione residente, nonché le persone soggette all'obbligo d'assicurazione sulla base di un'attività lucrativa in Svizzera o sulla base della percezione di prestazioni dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e che dimorano in uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS. I comuni provvedono in particolare affinché le persone recentemente immigrate, i genitori di neonati, nonché i beneficiari di rendite che si trasferiscono in uno Stato membro della CE o dell'AELS, siano informati tempestivamente sull'obbligo d'assicurazione.

⁴ I comuni devono trasmettere in forma elettronica all'Ufficio dell'igiene pubblica (Ufficio) con scadenze il 30 giugno e il 31 dicembre, i dati delle persone esentate dall'obbligo di assicurazione.

¹⁾ CSC [110.100](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 2 2. Cantone

¹ L'Ufficio è competente per:

- a) il rilascio di informazioni riguardanti questioni complesse in relazione all'assoggettamento all'obbligo di assicurazione o all'esenzione dall'obbligo di assicurazione;
- b) il coordinamento dell'esecuzione dell'obbligo di assicurazione con Confederazione e Cantoni;
- c) il chiarimento di questioni di principio in relazione all'esecuzione dell'obbligo di assicurazione in caso di assicuratori esteri.

2. Mancato pagamento di premi e partecipazioni ai costi

Art. 3 Ritardo nel pagamento

1. Definizioni

¹ Sono titoli giuridici equiparabili a un attestato di carenza di beni le decisioni sul versamento di prestazioni assistenziali, di prestazioni complementari o di assegni maternità.

² I debitori di premi e partecipazioni ai costi sono considerati oggetto di una procedura esecutiva ai sensi dell'articolo 2a della legge²⁾, appena è stata presentata domanda di continuazione oppure se la procedura esecutiva non può essere proseguita a causa dell'impossibilità di notificare il precetto esecutivo, ai sensi dell'articolo 66 capoverso 4 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento³⁾.

Art. 4 * 2. Notifiche di attestati di carenza di beni

¹ In aggiunta alle indicazioni previste nell'articolo 105e e nell'articolo 105g OAMa⁴⁾, nelle notifiche di attestati di carenza di beni vanno fornite le indicazioni seguenti per ogni debitore e per ogni persona da esso assicurata:

- a) premi in sospeso;
- b) partecipazioni ai costi in sospeso;
- c) interessi di mora;
- d) spese d'esecuzione;
- e) periodo di tempo interessato.

²⁾ CSC [542.100](#)

³⁾ RS [281.1](#)

⁴⁾ RS [832.102](#)

Art. 5 3. Notifica di esecuzioni

¹ Gli assicuratori devono notificare all'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (IAS) i debitori oggetto di una procedura esecutiva, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di continuazione o dall'accertamento dell'impossibilità di notificare il precetto esecutivo ai sensi dell'articolo 66 capoverso 4 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento⁵⁾ da parte dell'Ufficio esecuzioni.

² Le notifiche devono contenere le indicazioni prescritte nell'articolo 4 lettere a – e.

³ Gli assicuratori hanno la possibilità di notificare all'IAS i debitori e le persone assicurate già dopo la presentazione della domanda d'esecuzione all'Ufficio esecuzioni, allo scopo di far esaminare la possibilità di assunzione delle pretese da parte del Cantone. In questi casi, la domanda di continuazione non può essere presentata prima della decisione dell'IAS. *

⁴ Al più tardi 30 giorni dopo la notifica, l'IAS comunica agli assicuratori se le pretese vengono assunte del tutto o in parte dal Cantone a seguito di un diritto a RIP o di un'irrecuperabilità.

Art. 6 * 4. Scambio dei dati

¹ Lo scambio di dati tra gli assicuratori e l'IAS si conforma alle specificazioni tecniche e alle modalità organizzative sullo scambio di dati relativi alla riduzione dei premi emanate dalla Confederazione, sia per comunicazioni secondo l'articolo 64a LAMal, sia per comunicazioni secondo l'articolo 65 LAMal. In assenza di tali specificazioni, le comunicazioni avvengono secondo le corrispondenti direttive dell'IAS.

² Su richiesta, gli assicuratori devono comunicare all'IAS se la persona in questione è assicurata presso di loro. L'IAS può richiedere agli assicuratori la comunicazione di tutte le persone assicurate presso di loro e domiciliate nel Cantone dei Grigioni, allo scopo di confrontare i dati.

³ Gli assicuratori devono inoltrare il conto annuale all'IAS al più tardi a fine gennaio dell'anno seguente.

⁴ Le comunicazioni degli assicuratori che non corrispondono alle specificazioni della Confederazione o dell'IAS vengono respinte. L'elaborazione viene ripresa quando la comunicazione sarà stata completata secondo le specificazioni dell'IAS.

Art. 7 * ...

Art. 8 * ...

Art. 9 * ...

⁵⁾ [RS 281.1](#)

Art. 10 6. Ufficio di revisione

¹ Quale ufficio di revisione ai sensi dell'articolo 64a capoverso 3 LAMal⁶⁾ vengono designati gli uffici di revisione degli assicuratori malattia.

3. Ricusa di fornitori di prestazioni

Art. 11 Ufficio di notifica

¹ Fornitori di prestazioni che rifiutano di fornire prestazioni giusta la legge federale sull'assicurazione malattie⁷⁾, sono tenuti a notificare per iscritto la ricusa all'Ufficio dell'igiene pubblica.

4. Riduzione dei premi

4.1. SISTEMA

Art. 12 Estensione della cerchia di persone

¹ Le persone ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza federale sull'assicurazione malattie⁸⁾ hanno diritto alla riduzione del premio per la durata della loro dimora nel Cantone, se la Confederazione non rimborsa al Cantone i premi per l'assicurazione malattie obbligatoria per queste persone.

Art. 13 Diritto delle persone in corso di formazione

¹ Contribuenti in corso di formazione hanno autonomamente diritto alla riduzione dei premi, nella misura in cui per questa formazione, nel quadro della tassazione fiscale, non venga accordata a terzi alcuna deduzione per figli o persone a carico ai sensi della legge cantonale sulle imposte.

² Se contribuenti in corso di formazione soggetti al diritto globale, rivendicano il diritto alla riduzione dei premi, non si entra in materia.

³ Giovani adulti in formazione con un diritto autonomo alla riduzione dei premi devono inoltrare la comprova della formazione.

⁶⁾ [RS 832.10](#)

⁷⁾ [RS 832.10](#)

⁸⁾ [RS 832.102](#)

Art. 14 Annuncio del diritto

1. Persone domiciliate nel Cantone

¹ Le persone domiciliate nel Cantone devono inoltrare il modulo di domanda allo sportello AVS del loro comune di domicilio, al più tardi entro la fine dell'anno per il quale si vuole fare valere il diritto. Sono autorizzati ad annunciare il diritto anche terzi che assistono o si prendono cura della persona avente diritto.

² Le persone che ricevono d'ufficio una comunicazione relativa all'anticipo vengono considerate annunciate. *

³ L'IAS può eseguire d'ufficio la verifica del diritto.

Art. 15 2. Persone con dimora o attività lucrativa nel Cantone

¹ Le persone senza domicilio nel Cantone devono presentare il modulo di domanda allo sportello AVS del comune in cui hanno dimora o dove esercitano la loro attività lucrativa. Le persone che ricevono prestazioni dell'Assicurazione contro la disoccupazione possono inoltrare il modulo di domanda al comune in cui sono state contribuenti l'ultima volta.

Art. 16 * Anticipo

¹ Sono documenti che dimostrano il diritto alla riduzione dei premi e che possono giustificare l'anticipo, in particolare:

- a) la decisione relativa alla riduzione dei premi dell'anno precedente;
- b) la comunicazione relativa all'anticipo dell'anno precedente;
- c) la dichiarazione d'imposta dell'anno precedente;
- d) l'ultima imposizione fiscale cantonale definitiva.

² La Cassa di compensazione AVS calcola d'ufficio l'anticipo per le persone che al 31 dicembre dell'anno precedente erano gestite quali aventi diritto e recapita loro la comunicazione relativa all'anticipo entro fine marzo dell'anno in corso.

³ Se la situazione personale, familiare ed economica è invariata rispetto all'anno precedente, l'anticipo ammonta ad almeno il 60 per cento della riduzione dei premi o dell'anticipo dell'anno precedente.

⁴ Nei casi in cui gli anticipi non possono essere calcolati secondo i capoversi 1 – 3, l'IAS fissa l'anticipo applicando un margine discrezionale.

Art. 17 Premi determinanti

¹ Per fissare i premi determinanti per la riduzione dei premi, i premi mensili medi per categoria di persone e regione stabiliti dalla Confederazione per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie vengono ridotti del 10 per cento. Questi vanno arrotondati al franco intero superiore. *

² Nell'accertamento del diritto globale, il premio determinante risulta dalla somma dei singoli premi determinanti.

Art. 18 Persone soggette all'imposizione alla fonte

¹ Il reddito computabile di persone tassate alla fonte viene calcolato conformemente all'articolo 99 della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni⁹⁾.

² Per le persone senza domicilio o permesso di soggiorno in Svizzera il reddito viene inoltre convertito nel potere d'acquisto del Paese di domicilio conformemente al capoverso 1.

³ Per familiari che non svolgono un'attività lucrativa sono determinanti i dati fiscali o il reddito soggetto all'imposta alla fonte dei familiari esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera e dei familiari che ricevono una prestazione dell'Assicurazione svizzera contro la disoccupazione.

Art. 19 Riduzione integrale dei premi

1. Persone beneficiarie della pubblica assistenza

¹ Il premio delle persone bisognose di assistenza viene integralmente ridotto a partire dal primo giorno del mese seguente la determinazione del bisogno di assistenza da parte del comune che ha l'obbligo di assistenza e fino alla fine dell'anno civile. *

² In caso di notifica del persistere del bisogno di assistenza da parte del comune che ha l'obbligo di assistenza, il premio viene integralmente ridotto per un ulteriore anno. *

Art. 19a * 2. Beneficiari di prestazioni complementari

¹ Il premio dei beneficiari di prestazioni complementari viene integralmente ridotto a partire dal primo giorno del mese seguente la determinazione da parte dell'organo esecutivo del diritto a prestazioni complementari e fino alla fine dell'anno civile.

² In caso di notifica del persistere del diritto a prestazioni complementari da parte dell'organo esecutivo, il premio viene integralmente ridotto per un ulteriore anno.

Art. 20 * 3. Persone con assegni maternità

¹ Il premio di persone con assegni maternità viene integralmente ridotto a partire dal primo giorno del mese seguente la notifica da parte dell'Ufficio del servizio sociale, per la durata da esso stabilita.

Art. 21 * Momento del calcolo

¹ Dopo la ricezione della documentazione completa e dei dati fiscali definitivi dell'anno precedente, la Cassa di compensazione AVS deve emettere entro tre mesi la decisione sulla riduzione dei premi.

⁹⁾ [CSC 720.000](#)

Art. 22 * Modalità del versamento

¹ La Cassa di compensazione AVS versa al corrispondente assicuratore, entro la fine di marzo, l'anticipo calcolato secondo l'articolo 16 capoverso 2 per una persona assicurata. Essa versa all'assicuratore, entro due mesi dalla concessione, l'anticipo calcolato per una persona assicurata annunciata per la prima volta.

² La Cassa di compensazione AVS versa all'assicuratore, entro due mesi dalla determinazione, la riduzione dei premi calcolata per una persona assicurata.

³ Un diritto globale viene versato agli assicuratori proporzionalmente alla somma dei premi di riferimento determinanti per il calcolo del diritto alla riduzione dei premi.

Art. 23 Nuovo calcolo

¹ La domanda per un nuovo calcolo del diritto alla riduzione dei premi a seguito di mutamenti nella situazione personale e familiare va inoltrata alla Cassa di compensazione AVS o allo sportello AVS nel corso dell'anno per il quale si vuol fare valere il diritto.

² Sono mutamenti nella situazione personale e familiare nascite, decessi e partenze dal Cantone. Essi vengono considerati a partire dal primo giorno del mese successivo all'evento. *

³ Se alla Cassa di compensazione AVS sono noti mutamenti della situazione familiare o economica, essa può procedere d'ufficio a un nuovo calcolo. *

⁴ ... *

Art. 24 Rimborso

¹ Contributi e anticipi versati indebitamente devono essere rimborsati alla Cassa di compensazione AVS dall'assicuratore presso il quale la persona era assicurata al momento del versamento. Sono applicabili per analogia le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)¹⁰⁾ e della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)¹¹⁾ riguardo alla restituzione di prestazioni percepite indebitamente. *

² Dei contributi e degli anticipi sono considerati percepiti indebitamente se, al momento del calcolo, la situazione economica e familiare alla base del calcolo non esisteva o esisteva solo in parte. *

³ ... *

¹⁰⁾ RS [831.10](#)

¹¹⁾ RS [830.1](#)

4.2. ORGANIZZAZIONE E PROCEDURA

Art. 25 Competenza

¹ La struttura concettuale dell'esecuzione della riduzione dei premi va presentata per approvazione al Governo.

Art. 26 Revisione

¹ La revisione della Cassa di compensazione AVS riguardo all'esecuzione della riduzione dei premi compete all'ufficio di revisione dell'Istituto delle assicurazioni sociali.

² Il rapporto di revisione relativo alla riduzione dei premi deve essere inoltrato entro la fine di aprile dell'anno seguente all'Ufficio e al Controllo delle finanze.

Art. 27 Vigilanza

¹ L'Ufficio vigila sull'impiego adeguato dei sussidi per la riduzione dei premi da parte degli assicuratori.

² Il rapporto al Governo comprende almeno quelle indicazioni necessarie conformemente all'ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie.

4a. Autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie *

Art. 27a * Rilascio dell'autorizzazione e vigilanza

¹ L'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie conformemente all'articolo 36 LAMal¹²⁾ viene rilasciata dall'Ufficio.

² L'Ufficio è competente per la vigilanza in conformità all'articolo 38 LAMal e in caso di inosservanza delle condizioni d'autorizzazione può pronunciare le misure in conformità all'articolo 38 capoverso 2 lettera a – lettera d LAMal.

5. Disposizioni finali

Art. 28 Abrogazione di atti normativi

¹ L'ordinanza del 17 dicembre 2002 relativa alla legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi¹³⁾ è abrogata.

¹²⁾ RS [832.10](#)

¹³⁾ AGS 2002, 3954; AGS 2003, 2082; AGS 2006, 5104; AGS 2007, 4702

Art. 29 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore insieme alla revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi del 26 novembre 1995¹⁴⁾.

² Gli articoli 5, 7, 8 e 9 della presente ordinanza entrano in vigore insieme agli articoli 2a e 11a, nonché all'abrogazione dell'articolo 11 della revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi del 26 novembre 1995.¹⁵⁾

¹⁴⁾ 1° gennaio 2012

¹⁵⁾ Conformemente al DG del 22 novembre 2011, gli articoli 2a e 11a, nonché l'abrogazione dell'articolo 11 della revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi saranno posti in vigore in un secondo tempo.

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
22.11.2011	01.01.2012	atto normativo	prima versione	-
18.12.2012	01.01.2013	Art. 17 cpv. 1	modifica	-
17.12.2013	01.01.2014	Art. 4	revisione totale	-
17.12.2013	01.01.2014	Art. 5 cpv. 3	modifica	-
17.12.2013	01.01.2014	Art. 6	revisione totale	-
17.12.2013	01.01.2014	Art. 7 cpv. 1	modifica	-
17.12.2013	01.01.2014	Art. 7 cpv. 2	modifica	-
17.12.2013	01.01.2014	Art. 9 cpv. 4	modifica	-
17.12.2013	01.01.2014	Art. 14 cpv. 2	modifica	-
17.12.2013	01.01.2014	Art. 16	revisione totale	-
17.12.2013	01.01.2014	Art. 19 cpv. 1	modifica	-
17.12.2013	01.01.2014	Art. 19 cpv. 2	modifica	-
17.12.2013	01.01.2014	Art. 19a	introduzione	-
17.12.2013	01.01.2014	Art. 20	revisione totale	-
17.12.2013	01.01.2014	Art. 21	revisione totale	-
17.12.2013	01.01.2014	Art. 22	revisione totale	-
17.12.2013	01.01.2014	Art. 23 cpv. 2	modifica	-
17.12.2013	01.01.2014	Art. 23 cpv. 3	modifica	-
17.12.2013	01.01.2014	Art. 23 cpv. 4	abrogazione	-
17.12.2013	01.01.2014	Art. 24 cpv. 1	modifica	-
17.12.2013	01.01.2014	Art. 24 cpv. 2	modifica	-
17.12.2013	01.01.2014	Art. 24 cpv. 3	abrogazione	-
13.06.2016	01.07.2016	Art. 7 cpv. 3, a)	abrogazione	2016-013
13.06.2016	01.07.2016	Art. 7 cpv. 3, b)	modifica	2016-013
13.06.2016	01.07.2016	Art. 7 cpv. 3, c)	abrogazione	2016-013
13.06.2016	01.07.2016	Art. 8 cpv. 1, a)	modifica	2016-013
13.06.2016	01.07.2016	Art. 8 cpv. 1, b)	abrogazione	2016-013
13.06.2016	01.07.2016	Art. 8 cpv. 2	modifica	2016-013
19.06.2018	01.08.2018	ingresso	modifica	2018-009
19.06.2018	01.08.2018	Art. 7	abrogazione	2018-009
19.06.2018	01.08.2018	Art. 8	abrogazione	2018-009
19.06.2018	01.08.2018	Art. 9	abrogazione	2018-009
21.12.2021	01.01.2022	Titolo 4a.	introduzione	2021-048
21.12.2021	01.01.2022	Art. 27a	introduzione	2021-048

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	22.11.2011	01.01.2012	prima versione	-
ingresso	19.06.2018	01.08.2018	modifica	2018-009
Art. 4	17.12.2013	01.01.2014	revisione totale	-
Art. 5 cpv. 3	17.12.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 6	17.12.2013	01.01.2014	revisione totale	-
Art. 7	19.06.2018	01.08.2018	abrogazione	2018-009
Art. 7 cpv. 1	17.12.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 7 cpv. 2	17.12.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 7 cpv. 3, a)	13.06.2016	01.07.2016	abrogazione	2016-013
Art. 7 cpv. 3, b)	13.06.2016	01.07.2016	modifica	2016-013
Art. 7 cpv. 3, c)	13.06.2016	01.07.2016	abrogazione	2016-013
Art. 8	19.06.2018	01.08.2018	abrogazione	2018-009
Art. 8 cpv. 1, a)	13.06.2016	01.07.2016	modifica	2016-013
Art. 8 cpv. 1, b)	13.06.2016	01.07.2016	abrogazione	2016-013
Art. 8 cpv. 2	13.06.2016	01.07.2016	modifica	2016-013
Art. 9	19.06.2018	01.08.2018	abrogazione	2018-009
Art. 9 cpv. 4	17.12.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 14 cpv. 2	17.12.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 16	17.12.2013	01.01.2014	revisione totale	-
Art. 17 cpv. 1	18.12.2012	01.01.2013	modifica	-
Art. 19 cpv. 1	17.12.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 19 cpv. 2	17.12.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 19a	17.12.2013	01.01.2014	introduzione	-
Art. 20	17.12.2013	01.01.2014	revisione totale	-
Art. 21	17.12.2013	01.01.2014	revisione totale	-
Art. 22	17.12.2013	01.01.2014	revisione totale	-
Art. 23 cpv. 2	17.12.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 23 cpv. 3	17.12.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 23 cpv. 4	17.12.2013	01.01.2014	abrogazione	-
Art. 24 cpv. 1	17.12.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 24 cpv. 2	17.12.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 24 cpv. 3	17.12.2013	01.01.2014	abrogazione	-
Titolo 4a.	21.12.2021	01.01.2022	introduzione	2021-048
Art. 27a	21.12.2021	01.01.2022	introduzione	2021-048